REGOLAMENTO (CEE) N. 2267/72 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1972

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1108/68 e n. 685/69 per quanto riguarda il pagamento del latte scremato in polvere e del burro acquistati dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1520/70 (4), ed il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 872/72 (6), non prevedono disposizioni particolari relative alle condizioni alle quali viene effettuato il pagamento rispettivamente del latte scremato in polvere e del burro acquistati dagli organismi d'intervento ; che un'applicazione troppo divergente a tale riguardo negli Stati membri può creare distorsioni di concorrenza ; che è pertanto necessario fissare un termine massimo per il pagamento dei prodotti forniti all'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/68, viene aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Il pagamento del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 viene effettuato entro un termine massimo di un mese, a decorrere dal giorno della presa in consegna da parte dell'organismo di intervento ».

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69, viene aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Il pagamento del burro acquistato dall'organismo d'intervento viene effettuato entro un termine massimo di un mese, a decorrere dal giorno della presa in consegna del burro da parte dell'organismo d'intervento ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(4) GU n. L 167 del 30. 7. 1970, pag. 25.
(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 30.